



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Alessandro Gioacchino

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 220/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69354** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- **G.S. (C.F. ...omissis...)**, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

atti, dall'Avv.to Carmelo Pietro Russo presso cui elett.te domicilia in

Palermo alla Via Sammartino 45 - pec: p.c.russo@legalmail.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi nella camera di consiglio del 05 giugno 2024 - fissata con decreto

collegiale n. 17/2023 depositato il 29 aprile 2024 – il Relatore I° Ref. Dr.

Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. Marco Cavallaro e, nell'interesse del convenuto

G.S., l'Avv. Andrea Policarpo su delega orale dell'Avv. Carmelo Pietro

Russo.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato il 31.10.2023 e ritualmente

notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura presso questa Sezione

Giurisdizionale ha evocato a giudizio il convenuto, meglio in epigrafe

generalizzato, per ottenerne l'affermazione di responsabilità amministrativa

e, quindi, la condanna al pagamento, in favore del Comune di Carlentini, di

euro **45.321,30 (quarantacinquemilatrecentoventuno,30)**, pari agli

emolumenti, ai rimborsi spese ed agli oneri, diretti ed indiretti, sostenuti

dall'erario comunale a vantaggio della Dr.ssa E.M.. Quest'ultima, espone

l'atto introduttivo, era stata infatti nominata dal convenuto – Sindaco del

Comune di Carlentini all'epoca del conferimento dell'incarico – quale

esperto ex art. 14 l.r. n. 7/1992 e s.m.i in materia di Bilancio e Contabilità,

Programmazione Finanziaria e di Tributi Locali in forza di determina

sindacale n. 35 del 16.10.2018 e, in ragione di tale incarico asseritamente

finalizzato alla realizzazione del programma amministrativo, aveva

incamerato i complessivi importi oggi contestati a titolo di danno erariale.

II. La condotta ascritta allo G.S., prospettava il Requirente, è

palesamente antiggiuridica, dappoiché infirmata da conclamati profili di

illiceità amministrativo-contabile riassumibili come segue:

(a) la determina n. 35 del 16.10.2018, anzitutto, reitera – tanto in ordine

ai presupposti motivazionali quanto in relazione all'oggetto della prestazione

- l'affidamento in favore dell'esperta di un incarico di tenore identico a

quello in precedenza conferitole dal Sindaco G.B. – predecessore del

convenuto nella carica – giusta determina sindacale n. 53 del 20.11.2017. La

sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 958/2019 ha però accertato la

responsabilità amministrativa del G.B. sul rilievo che l'attività espletata dalla

E.M. rientrasse nelle competenze gestionali ed amministrative della struttura

burocratica del Comune e sfuggisse, pertanto, alle attribuzioni sindacali. Per

questa via, la decisione di conferire quell'incarico aveva dato mostra della

propria contrarietà al perimetro di legittimità posto dall'art. 14 l.r. n. 7/1992.

Ora, deduceva l'Attore pubblico, ricorrono in questo processo le condizioni

acché la valutazione di illiceità, racchiusa nella sentenza citata, venga

mantenuta ferma anche a proposito dell'identico incarico affidato dallo G.S.;

(b) le clausole del disciplinare di incarico (artt. 2 a 4), sottoscritto dal

convenuto e dall'esperto, legittimano ampiamente la conclusione per cui, in

concreto, non fossero definite le specifiche attività affidate all'esperta né

l'apporto professionale a lei richiesto, il quale ultimo, in ogni caso, giammai

avrebbe potuto supplire ad ipotetiche, ma indimostrate, carenze tecnico-

strutturali dell'apparato amministrativo. Di qui, l'assunto per cui l'incarico

in argomento debba qualificarsi come "generico" ed "evanescente";

(c) la disamina della relazione del Sindaco sull'attività svolta

dall'esperto nominato, approvata con deliberazione di G.C. n. 25/2019,

nonché della relazione datata 02.01.2020 con cui l'esperta riferisce al

Sindaco in merito all'attività svolta – documenti, entrambi, diffusamente

trascritti in citazione – comprova, rispettivamente, che:

- la prestazione asseritamente eseguita (in assenza, però, di

documentazione che accrediti la circostanza) dalla E.M. debba ritenersi

macroscopicamente generica, esorbitante dalle competenze del Sindaco e

finanche estranea alle attività astrattamente espletabili "*da un generico*

consulente della P.A." (segnatamente, laddove essa prestazione ha

riguardato, fra gli altri, aspetti di formazione in materia economico-

contabile, l'applicazione dei principi della contabilità ex d.lgs. n. 118/2011 o

l'assistenza ai Responsabili degli Uffici);

(d) la determina sindacale di nomina dell'esperto è affetta da un complessivo deficit motivazionale relativamente ai presupposti ed all'oggetto dell'affidamento nonché quanto all'*utilitas* prospetticamente attesa in punto di realizzazione del programma amministrativo e pertanto, in tesi, conseguente alla prestazione commessa. Né sanerebbe il dedotto difetto di motivazione il fatto che la responsabilità del settore finanziario sia stata assegnata ad una dipendente del servizio tributi a seguito della prematura scomparsa del Responsabile del Servizio Finanziario. Secondo il P.M. contabile, tale circostanza - che in ogni caso non emerge dal corredo motivazionale della determina sindacale di affidamento - finirebbe solo per confermare l'intervenuta violazione dei presupposti e dello scopo sottesi al disposto dell'art.14 l.r. n. 7/1992.

III. Su queste premesse, evocata la recente giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (C. cost. n. 70/2022) nonché l'indirizzo ermeneutico maturato in seno al locale Giudice d'Appello in ordine alle condizioni ed ai limiti che informano la legittima nomina dell'esperto, l'atto introduttivo stigmatizzava che la condotta tenuta dallo G.S. avesse contravvenuto, sotto distinti conii prospettici, al disposto del citato art. 14 l.r. n. 7/1992 letto altresì in relazione alle disposizioni legislativo-statutarie (artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 ed art. 13 l.r. n. 7/1992; artt. 23, commi 2 e 3 dello Statuto dell'Ente) che definiscono le funzioni del Sindaco. Lamentava inoltre il Requirente che, pur essendo intervenuto "*in fieri*" (ossia nel corso dell'espletamento dell'incarico) il deposito della sentenza n. 958/2019, non constava alcuna attività conformativa e/o di ravvedimento riconducibile allo

G.S.. Per l'effetto, il convenuto aveva perciò consentito, ma indebitamente, che si generassero i “*costi indebiti ed antieconomici*” più sopra descritti e documentati in atti.

III.1. Relativamente all'elemento soggettivo di responsabilità amministrativa, a giudizio del P.M. contabile, ricorrevano altresì indici sufficienti (chiarezza e “notorietà” del quadro normativo di riferimento; formale e sostanziale continuità dell'incarico conferito all'esperta dai due Sindaci del Comune; sopravvenienza della sentenza di condanna resa da questa Sezione) per accreditare la configurabilità del dolo dell'agente nella specifica prospettiva della “*consapevole adesione ad una complessiva violazione di norme, principi di prudenza e ragionevolezza*” o, diversamente considerato, della “*cosciente presa d'atto degli effettivi rischi*” indotti dal suo agire sulla tutela dell'erario comunale dal pregiudizio poi verificatosi. Subordinatamente, osservava l'atto introduttivo, i medesimi indici fondano un giudizio di sicura ricorrenza della colpa gravissima del convenuto.

IV. In data 24.03.2024, si costituiva in atti il convenuto il quale – previamente ricostruita, in fatto, la contestazione accusatoria, la dinamica degli atti che avevano portato al conferimento dell'incarico contestato e l'evenienza che la sentenza n. 958/2019 di questa Sezione è stata gravata d'appello, poi definito con sentenza n. 23/2021 dal locale Giudice dell'impugnazione – prospettava la complessiva infondatezza della domanda esperita dall'Attore pubblico per inesistenza, sotto distinti profili, degli elementi soggettivi e oggettivi necessari ai fini del configurarsi stesso della responsabilità erariale contestatagli. Per quanto di strettissimo rilievo, il convenuto, ai soli fini della “*sollecita conclusione*” e della “*archiviazione*”

psicologica” della controversia, richiedeva peraltro definirsi il giudizio mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. Esponeva, sul punto, che il P.M. contabile aveva reso, in data 22.03.2024, conforme e favorevole parere sulla proposta di definire alternativamente il giudizio mediante il pagamento di € 22.660,25: importo pari al 50% del danno erariale per il cui risarcimento è stata esperita l’azione di responsabilità amministrativa.

V. Con decreto collegiale n. 9/2024, emesso all’esito della camera di consiglio del 17.04.2023, questa Corte, previamente ritenuti sussistenti i presupposti normativi di ammissibilità e meritevolezza della richiesta di definizione alternativa del presente giudizio ex art. 130 c.g.c., così provvedeva: “- *determina in € 22.660,25 (ventiduemilaseicentosessanta,25) la somma dovuta dal Sig. G.S. (C.F. ...omissis...) a titolo di definizione alternativa del giudizio ex art. 130 c.g.c.; - assegna il termine **perentorio di venti giorni**, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per effettuare il versamento della predetta somma, in unica soluzione, in favore del **Comune di Carlentini**; - fissa l’udienza camerale del **05 giugno 2024, ore 09.15**, per l’accertamento dell’avvenuto tempestivo e regolare versamento delle somme sopra determinate, assegnando al convenuto, altresì, termine fino a venti giorni prima all’udienza camerale, come sopra fissata, per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, della prova dell’avvenuto pagamento... ”.*

VI. In data 21.05.2024, lo G.S. – in esatto adempimento delle prescrizioni impartite a suo carico dal citato decreto collegiale n. 9/2024 - ha quindi depositato in atti:

- certificazione, formata e firmata dal Responsabile dell’Area

Finanziaria del Comune di Carlentini, con cui si attesta che “*alle casse dell’Ente è affluita la somma di euro € 22.660,25 (ventiduemilaseicentosessanta,25), giusto provvisorio di entrata n. 3424 del 17/05/204 relativa all’esecuzione del decreto n. 9/2024...*”: certificazione della quale il procuratore di parte convenuta, Avv. Carmelo Pietro Russo, ha espressamente attestato la conformità all’originale;

- dettaglio del provvisorio in entrata n. 3424, recante indicazioni speculari all’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente.

VII. All’odierna udienza camerale, le Parti presenti, come da verbale di udienza, hanno concluso affinché il giudizio venga alternativamente definito ex art. 130 co. 8 e 9 c.g.c.

Considerato in

DIRITTO

1. In linea con la documentazione in atti, il Collegio accerta, l’*“avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”* (art. 130 co. 7 c.g.c.) in esatta ottemperanza alle statuizioni recate dal precedente decreto collegiale n. 9/2024 di questa Corte. Il giudizio, dunque, deve essere definito, ai sensi dell’art. 130 co. 8 e 9 c.g.c., con sentenza non impugnabile. Quest’ultima ha natura di provvedimento di merito *“quale modalità di definizione alternativa del giudizio”* e, per le ragioni ampiamente illustrate nella sentenza n. 331/2021 della Sezione (cui può operarsi rinvio ai sensi dell’art. 17 dell’All. 2 al d.lgs. 174/2016 anche per i condivisi precedenti giurisprudenziali richiamati), essa implica l’affermazione di soccombenza del convenuto ai fini del regime delle spese

di giustizia.

2. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 31 co. 1 c.g.c., il convenuto va condannato, in favore dello Stato, al pagamento delle spese di giustizia liquidate nella misura di euro **326,99 (trecentoventisei,99)**.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana:**

- dichiara alternativamente definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8 del c.g.c.;

- condanna **G.S. (C.F. ...omissis...)** al pagamento alle spese di giustizia, **in favore dello Stato**, nella misura di euro **326,99 (trecentoventisei,99)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **05 giugno 2024**.

L'estensore

Il Presidente

Dott. Raimondo Nocerino

Dott. Salvatore Chiazese

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 co. 2 del D.lgs. n.196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali",

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla suesesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi della parte convenuta e dei terzi ivi menzionati.

Il Presidente

